



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**UFFICIO II**  
**AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO**  
 VIA COSENZA N. 31 – CATANZARO – TEL. 0961/739200-199

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-*quater*, recante “*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

**VISTO** il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-*ter*, il quale dispone che: “*La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente*”;

**CONSIDERATO** altresì che l’esclusione dalle graduatorie deve essere disposta nei confronti degli aspiranti che abbiano effettuato dichiarazioni non veritiere nel modulo di domanda, ovvero abbiano ommesso di effettuare la dichiarazione circa i carichi pendenti o i procedimenti penali in corso;

**VISTA** l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 concernete le *procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4 commi 6-bis e 6-ter della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*;

**VISTO** l’articolo 7, comma 8 e 9, della medesima ordinanza che recita “*L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie. 9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità*”;

**VISTO** l’articolo 6, comma 4, dell’O.M. 60/2020 il quale dispone che “*gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie*”;

**VISTO** il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 relativo alle “*Modalità e termini di presentazione delle istanze*” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

**VISTA** la domanda dell’aspirante **CHIERA LORENZO**, m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1802019.04-08-2020, con la quale chiedeva e otteneva di essere incluso nelle graduatorie provinciali di supplenza – esclusivamente di prima fascia – per le classi di concorso

B011-Laboratori di scienza e tecnologie agrarie; B017-Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche; B003-Laboratori di fisica e nella quale dichiarava per ciascuna classe di concorso quale titolo di accesso un provvedimento giurisdizionale favorevole ma non passato in giudicato (Sentenza TAR Lazio n. 4862 del 03.05.2018);

**VISTO** l'art. 8, comma 5, della sopracitata O. M. n. 60 del 10 luglio 2020;

**VISTI** i propri provvedimenti prot. n. 4743 del 13.08.2020 e prot. n. 5535 del 01.09.2020 di individuazione delle scuole polo per la valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all'O.M. 60/2020;

**VISTO** il proprio provvedimento prot. n. 5783 del 16.09.2020 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze definitive della provincia di Catanzaro in cui l'aspirante **CHIERA LORENZO** risulta essere inserito con riserva in virtù del provvedimento favorevole ma non passato in giudicato nelle graduatorie di prima fascia delle classi di concorso B011-Laboratori di scienza e tecnologie agrarie con punti 39,50; B017-Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche con punti 33,50; B003-Laboratori di fisica con punti 27,50;

**VISTO** l'art. 8, commi 7 e 9, in cui si prevede che *“l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”*;

**PRESO ATTO** della comunicazione relativa alla proposta di esclusione emanata dall'IIS Vittorio Emanuele II di Catanzaro prot. n. 3161 del 29.09.2020 a seguito dell'attività di controllo effettuata;

**VERIFICATO** che il Consiglio di Stato con sentenza n. 8188 del 21.12.2020 sul Ricorso numero di registro generale 8239 del 2018 proposto dal MIUR contro **CHIERA LORENZO** + altri per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 4862 del 03.05.2018 ha ritenuto fondato l'appello del MIUR e definitivamente pronunciando ha accolto il Ricorso n. 8239 del 2018 e, per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR Lazio n. 4862 del 03.05.2018 ha respinto il Ricorso di primo grado;

**ACCERTATA** la carenza del requisito di partecipazione ai sensi dell'art. 3 comma 6 lett. a) dell'O. M. n. 60/2020 nel quale si precisa che *“la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”*;

**CONSIDERATO** che **CHIERA LORENZO** non risulta in possesso dello specifico titolo di abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso B003, B011 e B017;

**VISTO** l'art. 7 comma 8 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 ai sensi del quale *“l'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”*;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione n. 26841 del 5 settembre 2020 recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA a. s. 20/21 e in particolare, le *“disposizioni in materia di contenzioso”*, per i soggetti privi di abilitazione ma inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto in forza di provvedimenti emessi dalla magistratura, prevede che *«All'atto della sentenza di merito, che accerta l'assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note»*;

**VISTO** l'art. 3 comma 6 lett. b) dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che stabilisce che *la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. Possesso dei titoli di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 59/17; 2. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'art. 5, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 59/17; 3. Precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;*

**VERIFICATO** che i fra i titoli accademici, professionali e culturali indicati in domanda da **CHIERA LORENZO** risulta il Diploma di maturità di perito agrario che consente la traslazione della posizione dell'aspirante dalla prima fascia alla seconda fascia GPS per le classi di concorso B011-Laboratori di scienza e tecnologie agrarie e B017-Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche in presenza dell'ulteriore requisito del precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

**RITENUTO** di poter operare la ricollocazione dell'aspirante **CHIERA LORENZO** nelle seconde fasce GPS per le classi di concorso B011-Laboratori di scienza e tecnologie agrarie e B017-Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche in quanto in possesso dei previsti requisiti di accesso per quanto con riserva di accertamento;

**RICHIAMATO** l'art. 10 *bis* della L. 241/90, a norma del quale la previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non è dovuta nell'ambito delle procedure concorsuali,

### **DECRETA**

1. l'esclusione di **CHIERA LORENZO** dalle prime fasce delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e dalle relative seconde fasce delle graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per le classi di concorso B011-Laboratori di scienza e tecnologie agrarie; B017-Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche; B003-Laboratori di fisica, in ragione della mancanza dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 6, lett. a) dell'O. M. n. 60 del 10 luglio 2020.
2. L'inserimento di **CHIERA LORENZO**, traslandone la posizione, nelle seconde fasce delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle relative terze fasce delle graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per le classi di concorso B011-Laboratori di scienza e tecnologie agrarie con punti 39,50 e B017-Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche con punti 33,50 con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
3. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle GPS ai sensi dell'art. 8 commi 7, 8, 9 e 10 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 effettuerà i controlli sulle dichiarazioni presentate su tutte le classi di concorso ove è inserito, comunicando gli esiti della verifica a quest'Ufficio e in caso di esito negativo anche all'interessato.
4. L'Amministrazione si riserva fin d'ora di attivare provvedimenti in autotutela che potrebbero rendersi successivamente necessari.

Avverso il presente decreto, che viene pubblicato all'Albo on line di quest'Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro 60 giorni o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

### **II DIRIGENTE**

**Maurizio PISCITELLI**

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
c.d. codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse

*All'interessato  
Alle istituzioni scolastiche di Catanzaro e provincia  
Al sito web*

Il responsabile del procedimento: **STEFANO TRONI**  
I responsabili dell'istruttoria: **BASILIO RUGGERI E GIOVANNI FIORÀ**

Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it C.F.: 80001920794  
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro